



Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo Urbano

P.zza Saffi, n. 8 – 47121 Forlì

PEC: territorio.giuridico@pec.comune.forli.fc.it

Profilo di committente: www.comune.forli.fc.it

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE IL RIPRISTINO DELLE STACCIONATE IN LEGNO E RETI METALLICHE, CESTINI PORTARIFIUTI E PANCHINE

DISCIPLINARE DI GARA

CUP C65I18001570004

CIG 7778997765

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI

Tutti i documenti richiesti per la partecipazione alla presente gara devono essere prodotti **in formato elettronico** (nel rispetto di quanto specificato nel prosieguo) e **su supporto informatico (compact disc o analogo supporto)**. Quindi il concorrente deve far pervenire il plico cartaceo esterno sigillato; all'interno di tale plico devono essere contenute n. 2 buste cartacee sigillate denominate "A - Documentazione amministrativa" e "B - Offerta economica". All'interno della busta "A - Documentazione amministrativa" deve essere inserito il supporto informatico (compact disc o analogo supporto) contenente la documentazione amministrativa. All'interno della busta "B - Offerta economica" deve essere inserito il supporto informatico (compact disc o analogo supporto) contenente l'offerta economica.

La sopra descritta modalità di presentazione dei documenti viene utilizzata in attuazione di quanto disposto con determinazione del dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 2520 del 9/11/2018, nelle more della implementazione della piattaforma del Comune di Forlì per la gestione di gare telematiche.

Il Comune di Forlì, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 170 del 21.01.2019, indice procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto, dell'importo netto di € 71'902.10 che si terrà presso gli uffici del Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo Urbano **il giorno 06.03.2019 alle ore 11:00.**

Il responsabile unico del procedimento è Ferrarini Arch. Cristian.

Il Responsabile del procedimento ha provveduto alla validazione del progetto posto a base di gara con atto in data 12.12.2018 ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il luogo di esecuzione dei lavori è Forlì.

La documentazione di gara comprende:

1. Avviso pubblico
2. Disciplinare di gara e relativi allegati
3. Computo metrico estimativo
4. Elenco prezzi unitari
5. Disciplinare tecnico
6. Elaborati grafici
7. Relazione tecnico-illustrativa
8. Elaborato specifico panchine
9. Elaborato specifico cestini differenziata
10. DUVRI

1. Oggetto dell'appalto, modalità di esecuzione e importo a base di gara

L'importo complessivo, pari a € 71'902.10, IVA esclusa, è comprensivo anche di oneri per la sicurezza interferenziali, pari a € 1'901.60, non soggetti a ribasso di gara per effetto dell'art. 26, c. 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e relativo Allegato XV e di costo della manodopera stimato in € 25'165.00 ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (denominato nel prosieguo anche "Codice").

L'importo a base di gara, IVA ed oneri per la sicurezza interferenziali esclusi, soggetto a ribasso ammonta a € 70'000.50.

Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appalto in oggetto viene affidato:

a) senza suddivisione in lotti funzionali, in quanto tale suddivisione non risulta possibile, posto che le lavorazioni di cui si compone, singolarmente considerate, non presentano il requisito della "funzionalità", che ne consenta l'utilizzazione compiuta, ma assumono valore e utilità solo se unitariamente considerate;

b) senza suddivisione in lotti prestazionali, in quanto tale suddivisione non risulta possibile, posto che le lavorazioni di cui si compone sono tra loro omogenee, appartenendo ad un'unica categoria.

Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), e dell'art. 59, comma 5-bis, del Codice.

I lavori in oggetto dovranno essere eseguiti entro giorni 150 (centocinquanta) complessivi naturali e consecutivi a partire dalla consegna dei lavori. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dei lavori si applicherà una penale pari al 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

E' dovuta la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'**anticipazione** pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 7 del Disciplinare tecnico.

I pagamenti in acconto in corso d'opera, non potranno essere effettuati se non quando il credito liquido dell'appaltatore, al netto del ribasso d'asta e di ogni pattuita ritenuta, raggiunga la somma pari a € 30'000.00 (euro trentamila/00). Ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., la Stazione appaltante è tenuta ad effettuare il pagamento, previa presentazione di fattura, entro giorni 30 dal completamento delle

attività di accertamento della conformità della prestazione alle condizioni contrattuali, ossia, entro giorni 30 dall'emissione del certificato di pagamento. La Stazione appaltante emette il certificato di pagamento:

a) relativamente agli acconti, entro giorni 30 dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori;

b) relativamente alla rata di saldo, entro giorni 30 dall'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, a sua volta emesso entro il termine di mesi tre dalla data di ultimazione dei lavori.

Qualora la data di ricevimento della fattura sia successiva alla data di completamento delle attività di accertamento, il suddetto termine di pagamento di giorni 30 decorrerà dalla data di ricevimento della fattura. E' obbligatoria la fatturazione elettronica ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e del D.M. n. 55/2013; tra i dati anagrafici del cedente/committente deve essere indicato Comune di Forlì – Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo Urbano; inoltre, la fattura deve recare l'indicazione del conto corrente dedicato con il codice IBAN completo ed, in base all'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000, gli estremi del contratto. Qualora si rendano necessarie richieste di integrazione o modifica non formale della fattura, per la carenza di elementi essenziali per procedere al pagamento, il termine di giorni 30 per il pagamento decorre dalla data di ricevimento delle integrazioni o modifiche richieste. In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del termine di giorni 30, dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori, per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, comprensivi del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile. In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del termine di pagamento di giorni 30 dall'emissione del certificato di pagamento, spettano all'appaltatore gli interessi legali di mora ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., nonché un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.

Il lavoro si articola nelle seguenti categorie di opere:

1. Categoria prevalente : OS24 per € 71'902.10, classifica 1.

2. Soggetti ammessi

Sono ammessi alla gara:

- gli operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere **a)** (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), **b)** (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e **c)** (consorzi stabili) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

- gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere **d)** (raggruppamenti temporanei di concorrenti), **e)** (consorzi ordinari di concorrenti), **f)** (aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete) e **g)** (gruppi europei di interesse economico) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016;

- gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e, nelle parti ancora vigenti, all'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.

3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ossia di aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto) o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e lett. c), (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara. **In caso di violazione sono esclusi sia il consorzio, sia i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.**

Il consorzio indicato per l'esecuzione deve essere già associato al consorzio alla data della gara, deve essere legato da un rapporto di associazione in via diretta (in quanto la Stazione appaltante non ammette la designazione di consorzi a cascata) ed essere idoneo all'esecuzione (art. 7, c. 8, del Codice III del Comune di Forlì).

Sono esclusi dalla gara i soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Si applica quanto previsto dalle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) n. 6.

4. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi degli artt. 81, comma 2, e 216, comma 13, del Codice e della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) n. 157 del 17/2/2016, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (www.anticorruzione.it / Servizi / Servizi on line / AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. **Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente i documenti di ammissibilità**, che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti. Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, inclusi i mandanti, i consorziati esecutori e gli ausiliari, deve generare un proprio PASSOE o la propria componente di un PASSOE di GRUPPO; in caso di concorrente plurisoggettivo (consorzio fra cooperative, consorzio fra imprese artigiane, consorzio stabile, raggruppamento temporaneo, consorzio

ordinario, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, etc.), dovrà essere poi generato un ulteriore PASSOE di GRUPPO, da parte del capogruppo / consorzio.

Qualora la Stazione appaltante accerti che il PASSOE, inserito nella busta contenente i documenti di ammissibilità, non è conforme a quanto indicato nella dichiarazione di ammissibilità, o che non è stato generato o prodotto il PASSOE, richiede al concorrente di produrre un PASSOE conforme entro il termine di giorni 7 dal ricevimento della richiesta a mezzo posta elettronica certificata. Tale richiesta è relativa ad elementi funzionali ai fini della celere e certa verifica dei requisiti del concorrente; la mancata produzione del PASSOE conforme entro il suddetto termine di giorni 7 costituisce **causa di esclusione** dalla gara (art. 2 deliberazione A.N.AC. n. 157/2016).

Per consentire la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, gli operatori economici sono tenuti ad inserire nel sistema AVCPASS:

a) i dati richiesti dal medesimo sistema e necessari per l'acquisizione dei documenti di comprova presso enti certificanti, anche relativamente a tutte le persone fisiche assoggettate alla verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) i documenti a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara, che rientrano nella loro esclusiva disponibilità e, quindi, non reperibili presso enti certificanti, entro il termine fissato dalla Stazione appaltante nella relativa richiesta, a pena di esclusione dalla gara. Tali documenti devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico.

Ogni operatore economico, soggetto alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara, si impegna, sotto la propria responsabilità, a monitorare il sistema AVCPASS, al fine di essere costantemente informato circa lo stato della procedura e di dare tempestivo riscontro alle "scadenze pending" o altre richieste della Stazione appaltante di chiarimenti o di produzione / integrazione documentale.

Per quanto riguarda la violazione agli obblighi relativi al pagamento di **imposte e tasse**, in caso di comunicazione con esito negativo acquisita tramite il sistema AVCPASS, la Stazione appaltante provvederà ad inoltrarla al soggetto sottoposto a verifica. Il soggetto medesimo, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione da parte della Stazione appaltante, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente. A tal fine l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura (Relazione di accompagnamento alla deliberazione A.N.AC. n. 157/2016).

Per quanto non verificabile tramite il sistema AVCPASS, la Stazione appaltante provvede al recupero della documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall'art. 43 del DPR 445 del 2000.

5. Presa visione della documentazione di gara

La documentazione di gara elencata in premessa è consultabile accedendo al sito internet <http://www.comune.forli.fc.it>, sezione "Comune" poi "Bandi, avvisi, gare, concorsi" poi "Gare di lavori".

6. Chiarimenti

Le informazioni di carattere tecnico sulla gara in oggetto potranno essere richieste al Dott. Gian Luca Laghi (Tel. 0543/712885) o al Dott. Carmelo Pellerone (tel. 0543/712866), mentre per quanto concerne questioni di carattere amministrativo potrà essere contattata l'Unità Contrattualistica Lavori Pubblici - Dott. Cicognani William - Tel. 0543/712242.

In alternativa, è possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, all'indirizzo di posta elettronica cristian.ferrarini@comune.forli.fc.it, non oltre il 28.02.2019. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite non oltre il 01.03.2019.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, potranno, a giudizio della Stazione appaltante, essere pubblicate in forma anonima all'indirizzo internet www.comune.forli.fc.it.

7. Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive, incluso il documento di gara unico europeo (DGUE), richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

a. devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. e firmate digitalmente dal dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);

b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, a meno che i relativi poteri di rappresentanza non risultino dal certificato della CCIAA, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia informatica della relativa procura con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005;

c. devono essere rese e sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

d. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano l'art. 83, comma 3, e l'art. 86, commi 2 e 3, del Codice.

e. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

8. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora resi *al domicilio eletto ed all'indirizzo di posta elettronica certificata-PEC*. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

9. Subappalto

Le prestazioni e lavorazioni, di cui si compongono le categorie indicate al paragrafo 1, sono tutte subappaltabili nel limite del 30% dell'importo complessivo del contratto.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa come definita dall'art. 3, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

10. Verifica di anomalia delle offerte ed ulteriori disposizioni

Ai fini della valutazione di anomalia delle offerte si procederà come segue:

- In presenza di un numero di offerte ammesse uguale o superiore a 5, si calcola la soglia di anomalia, determinata procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 20 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi (ossia da tutti i concorrenti ammessi, senza esclusione del 20 per cento delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso) è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 15 per cento;
- d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del 10 per cento;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dal RUP tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9;

Relativamente ai metodi di calcolo di cui alle precedenti lett. a), b), e), si precisa che, qualora nell'effettuare il calcolo del venti per cento o del dieci per cento (cd. ali) siano presenti offerte di eguale valore, dette offerte, ai fini del c.d. taglio delle ali, vengono trattate come un'unica offerta, sia che si collochino al margine dell'ala (nel qual caso vengono tutte accantonate), sia che si collochino all'interno dell'ala (nel qual caso incidono sul numero di offerte da accantonare come se fossero una sola offerta), fermo restando che eventuali offerte di eguale valore non interessate dal taglio delle ali (offerte intermedie) sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori (Cons.St., Ad. Plen., n. 5/2017).

Relativamente ai metodi di calcolo di cui alle precedenti lett. a), e), si precisa che nel calcolo dello scarto medio non si prendono in considerazione le offerte precedentemente accantonate mediante il c.d. taglio delle ali.

In riferimento a ciascuno dei metodi di calcolo sopra elencati dalla lett. a) alla lett. e), per determinare la soglia di anomalia i calcoli vengono svolti sino alla terza cifra decimale, arrotondata all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.

Per garantire la massima trasparenza ed imparzialità, il sorteggio pubblico del metodo da applicare per il calcolo della soglia di anomalia, verrà effettuato mediante l'applicativo informatico denominato "Generatore lista numeri casuali" messo a disposizione sul sito internet <https://www.blia.it/estrazioni/index.php>, estraendo un numero compreso fra 1 e 5, posto che i numeri da 1 a 5 corrispondono ai metodi di calcolo di cui, rispettivamente, alle lettere dalla a) alla e), dell'art. 97, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui risulti sorteggiato il metodo di calcolo di cui alla lett. e), il Responsabile del procedimento effettuerà l'ulteriore sorteggio pubblico del coefficiente per cui moltiplicare lo scarto medio dei ribassi percentuali superiori alla media, a sua volta da calcolarsi previo accantonamento delle ali. Tale sorteggio verrà effettuato mediante il medesimo applicativo informatico, estraendo un numero compreso fra 1 e 4, posto che i numeri da 1 a 4 corrispondono, rispettivamente, ai coefficienti 0,6 – 0,7 – 0,8 – 0,9.

Quindi, in presenza di un numero di offerte ammesse uguale o superiore a 10, si effettua l'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso superiore o pari alla soglia e l'aggiudicazione è dichiarata a favore della miglior offerta contenuta entro la soglia, restando comunque ferma la facoltà dei componenti tecnici della Commissione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa; qualora, invece, si sia in presenza di un numero di offerte ammesse compreso fra 5 e 9, si attiverà il procedimento di valutazione in contraddittorio delle offerte che presentano un ribasso superiore o pari alla soglia, ai sensi dell'art. 97 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, restando comunque ferma la facoltà dei componenti tecnici della Commissione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

- In presenza di un numero di offerte ammesse inferiore a 5 non si effettua il calcolo della soglia di anomalia e la Commissione aggiudica al massimo ribasso, a meno che i componenti tecnici della Commissione non intendano avvalersi della facoltà indicata all'art. 97 c. 6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il quale consente la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni ipotesi in cui si attivi il procedimento di valutazione in contraddittorio ai sensi dell'art. 97 c. 5 del D.Lgs. 50/2016, si procede alla richiesta di spiegazioni che l'impresa concorrente deve produrre entro il termine di giorni 15. La verifica di congruità delle offerte è sempre rimessa al Responsabile del procedimento, il quale può esaminare l'anomalia anche di più offerte simultaneamente, qualora ritenga utile effettuare comparazioni ed ai fini di celerità del procedimento.

In ogni caso, qualora il costo complessivo della manodopera indicato dal concorrente nell'offerta economica sia inferiore a quello stimato dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, il Responsabile del procedimento, dopo la proposta di aggiudicazione e comunque anteriormente alla determinazione di aggiudicazione, verifica il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d), del Codice mediante richiesta di spiegazioni, che l'impresa concorrente deve produrre entro il termine di giorni 15. In caso di esito positivo della verifica, si dispone l'aggiudicazione subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati dal concorrente medesimo. In caso contrario, si procede in seduta pubblica a dichiarare la revoca della proposta di aggiudicazione e l'esclusione del

concorrente ed a formulare nuova proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente collocato al secondo posto in graduatoria.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto verrà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure eventualmente previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'appaltatore.

In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio.

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il Comune di Forlì ha siglato con la Prefettura di Forlì – Cesena il “Protocollo di legalità in materia di appalti e concessioni di opere e lavori pubblici” in data 23/6/2011, consultabile sul sito internet comunale (<http://www.comune.forli.fc.it>). Il concorrente, con la presentazione dell'offerta, accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti di tutte le disposizioni di cui al suddetto Protocollo di legalità, che qui si intendono integralmente richiamate, ed, in particolare, accetta le sanzioni previste dall'art. 7 del medesimo Protocollo, consistenti nella risoluzione del contratto, per i casi ivi previsti; il mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012. La mancata accettazione del Protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, salva l'applicazione dell'art. 83, c. 9, del Codice.

11. Garanzie richieste

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2.00% dell'importo a base di gara, ossia a **€ 1'438.04**.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva.

La garanzia può essere prestata sotto forma di fideiussione o di cauzione, a scelta dell'offerente. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Per quanto riguarda le garanzie rilasciate da **intermediari**, si precisa che il 12 maggio 2016, con la conclusione del periodo transitorio disciplinato dall'art. 10 del d.lgs n. 141/2010, la Banca d'Italia ha cessato la tenuta degli Elenchi generale e speciale degli Intermediari finanziari, di cui agli articoli rispettivamente 106 e 107 del TUB nella versione antecedente alla riforma introdotta dal citato decreto, e tutti i soggetti ancora iscritti sono stati cancellati.

Pertanto, al fine di assicurare che le garanzie in argomento siano rilasciate da soggetti preventivamente autorizzati dalla Banca d'Italia e sottoposti ai controlli prudenziali dell'Organismo di vigilanza, la Stazione appaltante verifica che le polizze fideiussorie siano state rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d'Italia. In caso di presentazione di una garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto non autorizzato, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo 1.1 o 1.1.1. e alla scheda tecnica 1.1 o 1.1.1. allegati al D.M. 19/1/2018, n. 31.

In alternativa alla fideiussione, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, con assegno circolare non trasferibile intestato a Comune di Forlì – Servizio di Tesoreria o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Il versamento deve essere effettuato al Servizio Tesoreria del Comune di Forlì, c/o Intesa Sanpaolo s.p.a., esclusivamente presso la Filiale di Forlì Corso della Repubblica n. 14, codice IBAN: IT19S0306913298100000300046.

In tal caso, si dovrà inserire, fra i documenti di ammissibilità, la quietanza, in originale firmato digitalmente dal Tesoriere, o in copia informatica sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, attestante l'avvenuto deposito della somma richiesta.

Fra i documenti di ammissibilità, si deve, inoltre, produrre, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

L'impegno del fideiussore deve essere **sottoscritto** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotto** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Quanto precede non si applica alle **microimprese, piccole e medie imprese** e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è **ridotto** del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo e terzo, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. In caso di **cumulo**, le percentuali di decurtazione non si sommano tra loro, ma si applica, prima, una singola percentuale di decurtazione e, successivamente, si applicano le ulteriori percentuali di decurtazione all'importo garantito come precedentemente, di volta in volta, ridotto.

Per fruire dei benefici di cui sopra, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In caso di **raggruppamento temporaneo** di imprese, per usufruire della facoltà di riduzione della garanzia provvisoria (nonché della definitiva), i requisiti sopra indicati devono essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento in caso di R.T.I. orizzontale, mentre, in caso di R.T.I. verticale, se solamente alcuni soggetti che fanno parte del raggruppamento sono in possesso di tali requisiti, essi potranno godere del beneficio della riduzione della garanzia per la quota parte ad essi riferibile. In caso di partecipazione in **consorzio** di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio nel caso in cui i requisiti sopra indicati siano posseduti dal consorzio.

La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Per ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità, riferita alla garanzia provvisoria, trova applicazione l'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che la cauzione provvisoria sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e rispetti la previsione di cui all'art. 93, comma 5, del Codice, vale a dire decorra da tale data.

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice, conforme allo schema di garanzia fidejussoria tipo 1.2 o 1.2.1 allegati al D.M. 19/1/2018, n. 31.

La ditta aggiudicataria è tenuta, a produrre, prima della stipula del contratto, **una polizza assicurativa** per la copertura dei rischi connessi alla generale attività dell'impresa, con efficacia estesa sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio. Tale polizza dovrà contenere i seguenti valori:

RCT

Massimale € 500'000.00, con
Limite per sinistro di identico importo di € 500'000.00.

12. Pagamento in favore dell'Autorità

In ragione dell'importo posto a base di gara, non è previsto a carico dei concorrenti alcun contributo in favore dell'Autorità.

13. Criteri di selezione: requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) iscrizione al registro imprese presso la competente Camera di Commercio per attività corrispondente all'oggetto della prestazione da affidare (art. 83, commi 1, lett. a), e 3, del Codice). All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente;

2) requisiti di ordine tecnico-organizzativo, richiesti dall'art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e precisamente:

a) **importo documentabile di lavori, analoghi a quelli da affidare, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso pubblico, non inferiore all'importo posto a base di gara;**

b) **costo complessivo sostenuto per il personale dipendente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso pubblico, non inferiore al 15% dell'importo posto a base di gara;**

c) **adeguata attrezzatura tecnica, come specificato nello schema di dichiarazione allegato 1-bis al presente Disciplinare.**

I suddetti requisiti tecnico-organizzativi si intendono assorbiti dall'attestazione SOA, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, eventualmente posseduta per la categoria OS24.

La dimostrazione dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 è fornita attraverso i seguenti mezzi di prova:

- relativamente alla lett. a): certificati di esecuzione di lavori, ex art. 83 (ed eventuale ulteriore documentazione ex art. 86) del D.P.R. n. 207/2010, analoghi a quelli da affidare, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso pubblico, per un importo complessivo non inferiore a quello posto a base di gara, contenenti l'espressa dichiarazione della stazione appaltante, circa la regolare esecuzione ed il buon esito dei lavori; in caso di certificati di esecuzione di lavori emessi da pubbliche amministrazioni, è sufficiente comunicarne gli estremi (denominazione stazione appaltante, n° / anno e data di emissione);
- relativamente alla lett. b): risultanze del sistema AVCPASS;
- relativamente alla lett. c): documentazione idonea a comprovare la dotazione dell'attrezzatura, quale, a titolo esemplificativo, contratti e/o fatture di vendita o noleggio o leasing, libretti delle attrezzature.

I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate all'art. 61, comma 2, del Regolamento.

Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete, i consorzi ordinari e GEIE di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del Codice, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorzio. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c), del Codice, nonché dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del Codice ed all'art. 90 del Regolamento, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII, parte II, lettera f), del Codice o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. La stazione appaltante verifica se i soggetti ausiliari soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice. Essa impone al concorrente di sostituire gli ausiliari che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

A tal fine, è necessario che il concorrente produca i documenti indicati al paragrafo 16.

È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per ciascuna categoria per il raggiungimento della classifica richiesta.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice. Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria. In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante, nonché il nuovo contratto di avvalimento. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

14. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente l'offerta e la documentazione deve essere, **a pena di esclusione**, sigillato e deve pervenire, all'Unità Contrattualistica Lavori Pubblici del Servizio Contrattualistica Gestione Patrimonio e Legale - P.zza Saffi n. 8 - Forlì (3° piano - Residenza Comunale lato P.zza Saffi, ingresso Via delle Torri), mediante **consegna a mano**, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, e, limitatamente alle giornate di martedì e giovedì, anche dalle ore 15,00 alle ore 17,30, **entro e non oltre le ore 11:00 del giorno 06.03.2019 (sei marzo duemiladiciannove) a pena d'esclusione.**

Nel caso in cui le offerte siano inoltrate **a mezzo posta** mediante Raccomandata AR (o posta celere o postacelere AR o a mezzo corriere), dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo Comune di Forlì - Servizio Contrattualistica Gestione Patrimonio e Legale - P.zza Saffi n. 8 - 47121 Forlì, entro il giorno precedente la gara, e precisamente entro il giorno 05.03.2019 (**cinque marzo duemiladiciannove**).

Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione al Comune, presso la preposta Unità Contrattualistica Lavori Pubblici del Servizio Contrattualistica Gestione Patrimonio e Legale, in tempo utile.

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "All'Unità Contrattualistica Lavori Pubblici del Comune di Forlì - Procedura Negoziata per l'affidamento dei lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE VERDI DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE IL RIPRISTINO DELLE STACCONATE IN LEGNO E RETI METALLICHE, CESTINI PORTARIFIUTI E PANCHINE" oltre alle informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni). Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportate sul plico le informazioni relative a tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Si precisa che per "**sigillatura**" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceramica o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico cartaceo esterno deve contenere al suo interno due buste cartacee chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa";

"B - Offerta economica".

All'interno della busta "A - Documentazione amministrativa" deve essere inserito il supporto informatico (compact disc o analogo supporto) contenente la documentazione amministrativa. All'interno della busta "B - Offerta economica" deve essere inserito il supporto informatico (compact disc o analogo supporto) contenente l'offerta economica.

Verranno escluse le offerte **plurime, condizionate, alternative** o espresse in **aumento** rispetto all'importo a base di gara.

15. Criterio di aggiudicazione

I lavori verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo, con le seguenti modalità:

- *l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del massimo ribasso sull'allegato elenco prezzi.*

16. Contenuto della Busta "A - Documentazione amministrativa"

La busta "A - Documentazione amministrativa" deve contenere su un unico supporto informatico (compact disc o analogo supporto) i seguenti documenti di ammissibilità:

1) Documento di gara unico europeo - DGUE allegato 1 al presente Disciplinare e **dichiarazione integrativa al DGUE allegato 1-bis** al presente Disciplinare resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 7 del presente Disciplinare, dal titolare o legale rappresentante del concorrente, da compilarsi nelle parti di competenza dell'operatore economico. Il DGUE e la dichiarazione integrativa devono recare, ove pertinenti, tutti i contenuti previsti, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 1-bis, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, e devono essere corredati dai documenti richiamati, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 1-bis, se ricorrono le fattispecie ivi previste.

Qualora il concorrente predisponga autonomamente il DGUE e la dichiarazione integrativa, dovrà avere cura di riprodurre i contenuti degli schemi allegato 1 e allegato 1-bis, riportando esattamente tutte le dichiarazioni richieste. E' ammessa l'omissione di talune dichiarazioni unicamente se non sono riferibili alla natura dell'operatore economico. In tale caso si chiede di utilizzare ugualmente la numerazione e le lettere corrispondenti alla dichiarazione omessa, lasciando il relativo spazio in bianco.

Il concorrente deve compilare il DGUE redatto secondo lo schema di formulario di cui alle linee guida del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (circolare n. 3 del 18/7/2016, GU – Serie generale - n. 174 del 27 luglio 2016), adattato alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed alle peculiarità della presente gara, nesso a disposizione sul sito internet del Comune di Forlì <http://www.comune.forli.fc.it>, sezione "Comune" poi "Bandi, avvisi, gare, concorsi" poi "Gare di lavori" (oppure http://www.comune.forli.fc.it/servizi/bandi/bandi_Fase00.aspx poi "Gare di lavori") secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

La parte I è stata precompilata dalla Stazione appaltante nel DGUE allegato 1 disponibile, in formato editabile, all'indirizzo internet sopra specificato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 3 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Nel DGUE potranno essere omesse le condanne riportate per reati depenalizzati, dichiarati estinti ovvero le condanne revocate e quelle per le quali sia intervenuta la riabilitazione.

Qualora sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'Avviso pubblico, l'impresa concorrente oltre alla dichiarazione di tale situazione dovrà dimostrare, producendo idonea documentazione in copia informatica, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione.

Si precisa che:

- le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. I), del Codice sono riferite a:

a) per le imprese individuali: titolare, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;

b) per le società in nome collettivo: soci, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;

c) per le società in accomandita semplice: soci accomandatari, direttori tecnici ed eventuali procuratori generali e speciali;

d) per tutti gli altri tipi di società o consorzio:

- membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività, ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

- membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;

- membri del consiglio di gestione e membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico;

- soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza (come gli istitori e i procuratori generali e speciali), di direzione (come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'operatore economico) o di controllo (come il revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001; le dichiarazioni, invece, non si riferiscono alla società di revisione, cui sia affidato il controllo contabile, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente);

- direttori tecnici;

- socio unico persona fisica;

- socio di maggioranza persona fisica detentore di una partecipazione al capitale sociale pari o superiore al 50%, in caso di società con meno di 4 soci (*entrambi i soci, in caso di società con due soli soci, detentori ciascuno del 50% del capitale sociale*).

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice sono riferite anche ai soggetti sopra indicati, che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data della pubblicazione dell'Avviso pubblico.

- in caso di infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 (art. 80, comma 5, lett. a, del Codice), il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, la tipologia di infrazione commessa, la data in cui è stata commessa, la norma o la clausola di contratto collettivo violata, gli estremi del provvedimento con cui è stata accertata l'infrazione, le eventuali sanzioni irrogate, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario;

- in riferimento ai gravi illeciti professionali (art. 80, comma 5, lett. c, del Codice), il concorrente deve dichiarare tutte le notizie astrattamente idonee a porre in dubbio l'integrità o affidabilità del medesimo, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza ai fini dell'esclusione; in particolare, il concorrente deve indicare la tipologia di illecito professionale e le circostanze in cui è stato commesso, l'oggetto dell'eventuale procedura di affidamento o contratto cui l'illecito si riferisce, la denominazione e la sede della stazione appaltante, la data dell'evento, gli estremi del provvedimento con cui è stato accertato l'evento, le eventuali sanzioni irrogate; devono essere dichiarati, a titolo esemplificativo e non esaustivo: le condanne anche non definitive per i reati di abusivo esercizio di una professione; i reati fallimentari (bancafallimento semplice e bancafallimento fraudolento, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare, ricorso abusivo al credito); i reati tributari ex D.Lgs. 74/2000, i reati societari, i delitti contro l'industria e il commercio; i reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1 lettere b) e c) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria; i reati previsti dal D.Lgs. 231/2001; i provvedimenti esecutivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare; i provvedimenti sanzionatori esecutivi comminati dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 13, del Codice e iscritti nel Casellario dell'Autorità nei confronti degli operatori economici che abbiano rifiutato od omesso, senza giustificato motivo, di fornire informazioni o documenti richiesti dall'Autorità o che non abbiano ottemperato alla richiesta della stazione appaltante di comprovare i requisiti di partecipazione o che, a fronte di una richiesta di informazione o di esibizione di documenti da parte dell'Autorità, abbiano fornito informazioni o documenti non veritieri; inoltre il concorrente deve indicare gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario ed ogni altro elemento utile per la valutazione della stazione appaltante;

- in riferimento al motivo di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-bis, del Codice, il concorrente deve dichiarare:

a) la tipologia del tentativo posto in essere di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio, gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stato accertato il tentativo, le eventuali sanzioni irrogate (devono essere dichiarati anche i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati previsti e puniti dall'art. 353 –

Turbata libertà degli incanti, 353-bis – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e 354 – Astensione dagli incanti c.p.);

b) la tipologia di informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni della stazione appaltante fornite o omesse e le circostanze in cui sono state fornite o omesse, l'oggetto della relativa procedura di affidamento, la denominazione e la sede della stazione appaltante, la data dell'evento, gli estremi dell'eventuale provvedimento con cui è stato accertato l'evento, le eventuali sanzioni irrogate.

Inoltre il concorrente deve indicare, per ciascuna delle fattispecie di cui alle precedenti lett. a) e b), gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario ed ogni altro elemento utile per la valutazione della stazione appaltante;

- in riferimento alle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto (art. 80, comma 5, lett. c-ter, del Codice), il concorrente deve dichiarare tutte le notizie astrattamente riconducibili alla fattispecie di carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni, essendo rimesso in via esclusiva alla Stazione appaltante il giudizio in ordine alla gravità delle carenze ed al tempo trascorso ai fini dell'esclusione; in particolare, il concorrente deve indicare ogni elemento utile per la valutazione della Stazione appaltante, fra cui, a titolo esemplificativo, gli estremi e l'oggetto del contratto cui si riferisce la carenza, la denominazione e la sede del committente o concedente, la tipologia delle carenze nell'esecuzione, gli estremi del provvedimento di risoluzione, gli estremi del provvedimento di condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni, l'entità del danno o delle sanzioni, gli eventuali provvedimenti o eventi successivi incidenti sugli effetti del provvedimento originario (il concorrente deve dichiarare anche i provvedimenti di condanna non definitivi per i reati previsti e puniti dall'art. 355 – Inadempimento di contratti di pubbliche forniture e 356 – Frode nelle pubbliche forniture c.p., specificando se il provvedimento di condanna penale contenga la condanna al risarcimento dei danni); inoltre deve indicare se la risoluzione, la condanna o le altre sanzioni sono state contestate in giudizio o confermate all'esito di un giudizio, riportando gli estremi dell'atto introduttivo del medesimo giudizio o, se già emanato, gli estremi del provvedimento giurisdizionale, specificando se è divenuto definitivo/inoppugnabile;

- nel caso in cui l'operatore economico, pur trovandosi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, non sia escluso dalla partecipazione alle procedure di appalto in base alla sentenza definitiva e possa avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, essendo stata imposta una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero essendo stata riconosciuta l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, avendo risarcito o essendosi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato ed avendo adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati, deve allegare, in copia informatica, specifica documentazione dimostrativa;

- nel caso in cui l'operatore economico, pur trovandosi in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, possa avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, avendo risarcito o essendosi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito ed avendo adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, deve allegare, in copia informatica, specifica documentazione dimostrativa;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

Le dichiarazioni integrative di cui all'allegato 1-bis, nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete e GEIE, devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta.

Le dichiarazioni integrative di cui all'allegato 1-bis, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, limitatamente ai punti 1), 2), 3), 4), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21) e 23) del medesimo allegato 1-bis.

2) (Solo in caso di fallimento con autorizzazione all'esercizio provvisorio o di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942):

a) provvedimento del giudice delegato, in copia informatica, di autorizzazione alla partecipazione alla procedura di gara;

b) solo nel caso in cui l'ANAC, sentito il giudice delegato, abbia subordinato la partecipazione alla gara alla produzione della documentazione di cui all'art. 110, comma 5, del Codice:

- **DGUE allegato 1** al presente Disciplinare, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III e alla parte VI, e **dichiarazione integrativa al DGUE allegato 2** al presente Disciplinare, firmati digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'ausiliario, resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 7 del presente Disciplinare, attestanti il possesso da parte di altro operatore economico ausiliario dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, e con cui l'ausiliario si impegna nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto nei casi di cui all'art. 110, comma 5, lett. a) o b), del Codice.

- Documento "**PASSOE**", sottoscritto digitalmente dall'ausiliario, acquisito tramite il servizio AVCPASS in conformità a quanto indicato al paragrafo 4, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti;

- contratto, in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e dell'ausiliario o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto nei casi di cui all'art. 110, comma 5, lett. a) o b), del Codice; il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: i requisiti, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

In caso di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto, trova applicazione l'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che tale contratto sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la suddetta dichiarazione dell'ausiliaria, può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

3) (Solo nel caso in cui il concorrente abbia depositato ricorso per l'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 ed il Tribunale competente non abbia ancora adottato il decreto in merito all'ammissione al concordato):

a) provvedimento del Tribunale, in copia informatica, di autorizzazione alla partecipazione alla gara; inoltre, il concorrente si impegna, qualora, anteriormente all'eventuale aggiudicazione nei propri confronti, intervenga il decreto di ammissione al concordato, a produrre alla Stazione Appaltante la documentazione prevista al precedente punto 2, lett. b), se ricorre la condizione ivi prevista;

4) Garanzia provvisoria di cui al paragrafo 11; la garanzia fideiussoria deve essere **sottoscritta** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotta** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

5) Documento o documenti "PASSOE", sottoscritto/i digitalmente, acquisito/i tramite il servizio AVCPASS in conformità a quanto indicato al paragrafo 4, comprovante/i la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti;

6) (Solo in caso di avvalimento):

a) **DGUE allegato 1** al presente Disciplinare, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III e alla parte VI, e **dichiarazione integrativa al DGUE allegato 2** al presente Disciplinare, firmati digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell'ausiliario, resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 7 del presente Disciplinare, attestanti il possesso da parte dell'ausiliaria dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e con cui l'ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

b) Documento **"PASSOE"**, sottoscritto digitalmente dall'ausiliario, acquisito tramite il servizio AVCPASS in conformità a quanto indicato al paragrafo 4, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti;

c) contratto, in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e dell'ausiliario o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto di

avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria; il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto: i requisiti, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

In caso di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto, trova applicazione l'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che tale contratto sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di avvalimento, il DGUE e la dichiarazione integrativa devono recare, ove pertinenti, tutti i contenuti previsti, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare, e devono essere corredati dai documenti richiamati, rispettivamente, nell'allegato 1 e nell'allegato 2, se ricorrono le fattispecie ivi previste.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E I CONSORZI

Documentazione da produrre:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per i quale/i il consorzio concorre alla gara (Allegato 1 al presente Disciplinare); qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, delle quote di partecipazione al raggruppamento e delle lavorazioni e rispettive categorie che verranno assunte dai concorrenti riuniti. Il suddetto mandato deve essere prodotto in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

- dichiarazione in cui si indica la quota di partecipazione al consorzio e le lavorazioni e rispettive categorie che verranno assunte dai concorrenti consorziati (Allegato 1-bis al presente Disciplinare).

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente (Allegato 1-bis al presente Disciplinare) attestante:

a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. la quota percentuale di partecipazione al raggruppamento, nonché le lavorazioni e rispettive categorie che verranno assunte dai concorrenti riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete Il suddetto contratto di rete deve essere prodotto in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

- dichiarazione che indichi le quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni e rispettive categorie che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza, ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD. Il suddetto contratto di rete e l'eventuale nuovo mandato devono essere prodotti in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

- dichiarazione che indichi le quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni e rispettive categorie che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote percentuali di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle lavorazioni che verranno assunte dalle singole imprese di rete. Il suddetto contratto di rete deve essere prodotto in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

(O, in alternativa)

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b. la quota percentuale di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e le lavorazioni e rispettive categorie che verranno assunte dalle singole imprese della rete.

Il suddetto contratto di rete ed, in caso di contratto di rete redatto con mera firma digitale non autenticata, anche il mandato, devono essere prodotti in originale firmato digitalmente o in copia informatica con attestazione di conformità all'originale firmata digitalmente da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di omessa dichiarazione circa le categorie di lavori eseguite dai singoli operatori riuniti o di carenza o incompletezza di tale dichiarazione, trova applicazione l'art. 83, comma 9, del Codice.

17. Contenuto della Busta "B - Offerta economica"

Tale busta deve contenere, a pena di esclusione, su un unico supporto informatico (compact disc o analogo supporto) l'offerta economica datata e sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale rappresentante dell'Impresa. L'offerta deve essere formulata in conformità all'**Allegato 3**, ed espressa mediante offerta di un'unica percentuale di ribasso sull'allegato elenco prezzi.

Tale busta deve contenere, inoltre, idonea **documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo** pari a € 16,00, in una delle modalità previste dalla normativa vigente. A titolo esemplificativo, i concorrenti possono allegare, alternativamente, copia informatica di:

- a) documento di offerta economica in formato analogico (scansione di documento cartaceo) su cui è stata apposta la marca da bollo (contrassegno sostitutivo adesivo), debitamente annullata, da cui risulti chiaramente visibile il codice numerico composto da 14 cifre riportato nel contrassegno sostitutivo, con dichiarazione di impegnarsi a conservare il predetto documento analogico e ad esibirlo per eventuali controlli sull'effettivo e corretto assolvimento dell'imposta di bollo;
- b) ricevuta di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo tramite versamento mediante modello F23, indicante:
 - nel campo 6 ("UFFICIO O ENTE"): TGP
 - nel campo 10 ("ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO") sotto la voce "ANNO" l'anno in cui viene sottoscritta l'offerta e sotto la voce "NUMERO" il seguente codice CIG **7778997765**
 - nel campo 11 ("CODICE TRIBUTO"): 456T.

L'offerta economica deve, a pena di esclusione, indicare espressamente:

a) l'importo dei costi per la sicurezza interni o aziendali, ossia quelli propri di ciascun operatore economico, in quanto influenzati dalla singola organizzazione produttiva, ricompresi nelle spese generali ed assoggettati al ribasso offerto; tali costi aziendali sono distinti dai costi per la sicurezza interferenziali, già predeterminati da questa Stazione appaltante e non soggetti al ribasso offerto;

b) l'importo complessivo dei propri costi della manodopera riferiti all'appalto da affidare, dichiarando che il ribasso offerto è stato determinato valutando le spese relative al costo del personale ed, in particolare, rispettando i minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle approvate dal Ministero del Lavoro di cui all'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente come segue:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n.33, l'offerta deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

18. Procedura di aggiudicazione

La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Palazzo Comunale – Servizio Infrastrutture Mobilità Verde e Arredo Urbano il giorno 06.03.2019 **alle ore 11:00**, salvi specifici impedimenti dilatori. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo nelle date e orari che verranno pubblicate sul sito internet comunale.

La Commissione di gara procede alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verifica, la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata. In particolare, la Commissione procede:

a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate;

b) a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cooperative e artigiani ed i consorzi stabili concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;

c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara.

La stazione appaltante esclude i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e da altre disposizioni di legge vigenti.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle ulteriori dichiarazioni richiesti con il presente Disciplinare, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta, nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e, ove richiesto, impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti anteriori al termine di presentazione dell'offerta.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Successivamente, nella medesima seduta o in seduta successiva, la Commissione di gara procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura delle offerte.

Qualora la Commissione accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

All'esito della valutazione delle offerte economiche, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.

Si procede quindi allo svolgimento delle operazioni di cui al paragrafo 10 ai fini della verifica di anomalia delle offerte.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria ed il Responsabile del procedimento formula la proposta di aggiudicazione, subordinata all'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ammissibilità dichiarati e soggetta ad approvazione con determinazione dirigenziale di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016. Il termine per l'approvazione è interrotto dalla richiesta dei documenti ed informazioni funzionali alla verifica circa il possesso dei

necessari requisiti in capo al miglior offerente ed inizia nuovamente a decorrere dalla data del relativo ricevimento.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, c. 2-bis, del Codice del processo amministrativo, la stazione appaltante pubblica sul proprio profilo di committente (www.comune.forli.fc.it), nella sezione "Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti", il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, unitamente al verbale dei lavori della Commissione di gara relativo all'ultima seduta della fase di ammissibilità. Di tale pubblicazione è dato avviso ai concorrenti, mediante PEC, indicando l'indirizzo internet o l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 29, comma 1, e dall'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice.

19. Definizione delle controversie contrattuali

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Forlì.

20. Trattamento dei dati personali

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR (general data protection regulation) 2016/679 e del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara, regolata dal presente Disciplinare.

Allegati:

- Informativa ex artt. 13-14 del GDPR (general data protection regulation) 2016/679;
- Documento di gara unico europeo (DGUE), da compilare ed inserire tra i documenti di ammissibilità (Allegato 1);
- schema di dichiarazione integrativa al DGUE, da compilare ed inserire tra i documenti di ammissibilità (Allegato 1-bis);
- schema di dichiarazione dell'ausiliario integrativa al DGUE, da compilare ed inserire tra i documenti di ammissibilità, solo in caso di avvalimento, inclusa l'ipotesi di cui all'art. 110, c. 5, del Codice relativa a fallimento con esercizio provvisorio e concordato preventivo con continuità aziendale (Allegato 2)
- modulo per offerta economica (Allegato 3)

Firmato digitalmente da:
Il Dirigente
Ferrarini Arch. Cristian

**INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13-14 DEL GDPR
(GENERAL DATA PROTECTION REGULATION) 2016/679**

<p>Il Comune di Forlì in qualità di titolare (con sede in Piazza Saffi, 8 – pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it; Centralino: +39 0543 712111), tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.</p>	<p>Chi tratta i miei dati?</p>
<p>Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto presupposto indispensabile ai fini dell'affidamento delle prestazioni, ad eccezione dei casi per i quali gli atti di gara prevedono che il conferimento dei dati si configura quale onere necessario per ottenere un diverso beneficio o per il rilascio di un'autorizzazione ovvero dei casi per i quali prevede la conferibilità dei dati anche in un momento successivo. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l'inammissibilità alla procedura di affidamento, salve le eccezioni precedentemente indicate e salvo, ove applicabile, il soccorso istruttorio.</p>	<p>Ho l'obbligo di fornire i dati?</p>
<p>I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della prestazione o del servizio e, successivamente alla comunicazione della cessazione dell'attività del titolare o del responsabile o della intervenuta revoca dell'incarico del RPD, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.</p>	<p>Per quanto sono trattati i miei dati?</p>
<p>I dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea ed indicati nell'informativa. I dati raccolti sono funzionali al legittimo affidamento delle prestazioni ed alla regolare esecuzione delle stesse, nel rispetto della normativa vigente, mediante attestazione di insussistenza di cause di esclusione dalle procedure di affidamento, di possesso dei necessari requisiti, di rispetto di obblighi normativi, di assenza di situazioni suscettibili di turbare il regolare svolgimento della procedura di affidamento. Sono, altresì, funzionali agli adempimenti antimafia di competenza delle Prefetture. I dati sono esaminati dalla Commissione di gara in seduta pubblica, ed, in parte, inseriti nei verbali, nei provvedimenti di aggiudicazione, nelle comunicazioni di esito di gara, in altri atti della procedura concorsuale e, limitatamente all'affidatario, nel contratto e nei relativi repertori. I documenti recanti i dati personali vengono trasmessi: agli uffici interni al Comune di Forlì per gli adempimenti di rispettiva competenza, fra cui, a titolo esemplificativo, il Servizio Economico Finanziario e Tributi, il Servizio Contrattualistica Gestione Patrimonio e Legale e l'Archivio Generale; al responsabile del procedimento, all'ufficio di direzione lavori, all'eventuale collaudatore ed agli altri soggetti che, istituzionalmente o contrattualmente, svolgono funzioni di sovrintendenza, direzione, vigilanza, controllo sull'esecuzione degli interventi. E' in facoltà di questa Amministrazione trasmettere i dati agli enti ed organismi pubblici in grado di verificare ed attestare la veridicità degli stessi. Si provvederà alla comunicazione dei dati previsti dall'ordinamento nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, delle Prefetture e dei competenti Ministeri. Si comunicheranno, inoltre, ad Inps, Inail e Casse Edili i dati necessari all'accertamento dell'adempimento degli obblighi previdenziali, assicurativi ed, in generale, posti a tutela dei lavoratori. Si adempiranno gli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dall'ordinamento, mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale, sul sito internet comunale, su quotidiani e/o altri mezzi normativamente previsti. I dati forniti sono, inoltre, suscettibili di accesso ex Lege n. 241/90 e D.Lgs. n. 33/2013, nei limiti contemplati dalla normativa vigente.</p>	<p>A chi vengono inviati i miei dati?</p>
<p>Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza all'Autorità è presentata contattando il Titolare, Comune di Forlì con sede in Piazza Saffi,8 - 47121 Forlì - pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it oppure il Responsabile della protezione dei dati: privacy@romagnaforlivese.it</p>	<p>Che diritti ho sui miei dati?</p>
<p>Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale autorità di controllo secondo le procedure previste.</p>	<p>A chi mi posso rivolgere?</p>